

Il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Cos'è e a cosa serve.

Il Catalogo è stato istituito dall'art. 7 della legge n. 110/1975. La sua funzione è quella di autorizzare la produzione o l'importazione definitiva di armi, mediante l'attribuzione a ogni specifico modello o prototipo della qualifica di arma comune da sparo.

L'accertamento di tale qualità si basa sull'esclusione della diversa qualità di arma da guerra o tipo guerra.

La stessa legge indica all'art. 1 cosa debba intendersi per arma da guerra o tipo guerra. Il successivo art. 2 elenca le varie tipologie di armi comuni da sparo ed individua *a contrario* una serie di strumenti che non sono da considerare armi (ad esempio, repliche di armi antiche ad avancarica).

Il Catalogo ha dunque la funzione di rendere concreta l'individuazione delle armi comuni da sparo, mediante un iter procedurale, che prevede un preventivo esame da parte dell'apposita Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall'art. 6 della legge n. 110/1975, il cui parere, obbligatorio ma non vincolante, deve essere valutato dal Ministro dell'interno, che ha la competenza ad emettere il relativo decreto di catalogazione.

I decreti di catalogazione sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Da qualche anno esiste un Catalogo online, gestito dallo stesso Ministero dell'interno, in cui vengono riportati tutti i decreti di catalogazione. Esso è altresì dotato di un motore di ricerca, che consente di trovare i singoli provvedimenti di catalogazione, inserendo una o più chiavi di ricerca (calibro, tipologia di arma, etc.). Si tratta peraltro di una fonte priva del carattere di ufficialità perché l'unica fonte riconosciuta è quella della Gazzetta Ufficiale.

Dal punto di vista giuridico-penalistico il principale effetto della cosiddetta "catalogazione", vale a dire dell'inserimento di un determinato modello di arma nel Catalogo, è quello previsto dal terzo comma dell'art. 7 della più volte citata legge n. 110/1975: "L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo".

L'accertamento è dunque vincolante per tutti, anche per il giudice penale, che non può qualificare come arma da guerra o tipo guerra, un esemplare sottoposto al suo giudizio che sia conforme al modello catalogato.

Quali armi sono presenti nel Catalogo?

Non tutte le armi sono soggette a catalogazione. Vanno anzitutto escluse le armi non da sparo (armi bianche, armi proprie non da punta e da taglio, armi antiche).

Non dovrebbero comparire nel catalogo, per espressa previsione normativa, neppure i fucili da caccia ad anima liscia e le repliche di armi ad avancarica (quelle a più colpi, perché quelle a un solo colpo non sono più considerate armi).

Ho usato il condizionale, perché si sono visti in questi anni anche provvedimenti di catalogazione per armi, che non avrebbero dovuto essere inserite nel catalogo.

Non sono presenti in catalogo (o, meglio, non lo sono necessariamente), i modelli di arma comune da sparo già detenute dai privati anteriormente al 1° luglio 1978 (data convenzionale fissata nel D.M. 15 settembre 1977). Difatti, il regime della catalogazione si applica solamente alle armi prodotte o importate dopo quella data. Ciò non impedisce che le armi acquistate e denunciate prima di quella data possano essere oggetto di legittima detenzione e uso; non impedisce neppure che tali armi possano essere oggetto di cessione e di qualsiasi altro negozio previsto dalla legge.

D'altra parte, molte armi di produzione anteriore al Catalogo, sono derivate da modelli successivamente catalogati e sono quindi assimilabili alle armi di nuova produzione, anche se non riportano sull'arma la punzonatura del numero di catalogo.

Le "note"

Non è raro che la scheda di catalogazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, consultabile sul già menzionato Catalogo online, sia corredata da una nota integrativa, che ha la funzione di inserire ulteriori elementi alla scarsa indicazione dei dati essenziali dell'arma necessariamente indicati nel decreto ministeriale. All'interno di queste note possiamo trovare:

- a) l'indicazione della possibilità di utilizzare su quello specifico modello di arma canne intercambiabili nello stesso o in altro calibro;
- b) l'indicazione della classificazione di arma sportiva;
- c) l'indicazione (illegittima) del munizionamento utilizzabile con quella specifica arma.

Sebbene le note non siano disciplinate dalla legge ma siano frutto di prassi amministrativa, esse rivestono notevole importanza, per svariate ragioni. L'elemento più importante è quello della indicazione della classificazione di arma sportiva, perché di tale tipologia di armi è ammessa la detenzione sino al numero di sei, in aggiunta alle altre armi detenibili (ricordo che si possono detenere tre sole armi comuni da sparo e un numero illimitato di armi da caccia; con la licenza di collezione è possibile detenere un numero illimitato di armi comuni e sportive, peraltro con il divieto di detenzione delle relative munizioni).

Effetti del diniego di catalogazione

Ho già accennato al fatto che l'inserimento nel Catalogo determina l'accertamento definitivo della qualità arma comune da sparo, riferita al prototipo o modello presentato all'esame della Commissione consultiva. Al contrario, il rifiuto di catalogazione, vale a dire il provvedimento con il quale il Ministro dell'interno respinge l'istanza d'inserimento di un determinato prototipo o modello nel Catalogo, non ha carattere ostativo all'eventuale successiva riproposizione della richiesta, con possibile esito positivo. Inoltre, il provvedimento di diniego non è sottoposto a un regime diverso da quello di qualsiasi altro provvedimento amministrativo, sicché il giudice ordinario ha piena facoltà di delibarlo e, all'occorrenza, di disapplicarlo per riconosciuta illegittimità del medesimo.

In merito al possibile profilo d'illegittimità del decreto ministeriale di rifiuto di catalogazione, occorre evidenziare che l'unico parametro di riferimento per l'accoglimento della richiesta è costituito dall'accertamento negativo della qualità di arma da guerra o tipo guerra dell'esemplare sottoposto all'esame degli organi amministrativi. Ne consegue che l'accoglimento della richiesta equivale

all'accertamento che il modello o prototipo non è da guerra né tipo guerra. Il rifiuto deve essere invece motivato dall'accertamento positivo della sussistenza elementi che permettano di qualificare l'esemplare come da guerra o tipo guerra.

Si è purtroppo assistito più volte a rifiuti di catalogazione non motivati o motivati palesemente in modo incongruo. L'effetto è purtroppo non eliminabile da parte del privato, che ad esempio intende importare un determinato modello di arma, se non eventualmente mediante ricorso alla giustizia amministrativa. Per contro, in ambito penale, il giudice può ben qualificare come arma comune da sparo un determinato esemplare sottoposto al suo giudizio, anche se ipoteticamente l'accusa dovesse sottolineare il fatto che quel modello di arma è stato oggetto di diniego di catalogazione.

Effetti della catalogazione

Come già più volte evidenziato, il principale effetto è quello dell'accertamento definitivo e incontestabile della qualità di arma comune da sparo del prototipo o modello oggetto del decreto di catalogazione. Compito del giudice, che si ponesse il dubbio circa la qualificazione di una determinata arma da sparo, è solamente quello di accertare (direttamente o, se lo preferisce, a mezzo di perito) la corrispondenza dell'esemplare oggetto di esame alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di catalogazione.

L'art. 11 della legge n. 110/1975 indica il numero di catalogo tra gli elementi che devono essere impressi in modo indelebile su ogni arma da sparo prodotta o importata in Italia. Occorre peraltro sottolineare che tale elemento non costituisce elemento identificativo dell'arma, sicché non può essere considerata clandestina l'arma che, pur conforme al modello catalogato, risultasse priva della punzonatura del numero di catalogo. Si tratta in effetti di un elemento sostanziale e non formale, anche perché l'indicazione del numero di catalogo è priva di qualsiasi efficacia certificatoria mentre quello che rileva è l'effettiva conformità dell'esemplare al Catalogo.

L'art. 23 della legge citata definisce come clandestine le armi non catalogate. Ne discende che una qualsiasi arma prodotta o importata in Italia dopo la data convenzionale sopra menzionata, deve essere necessariamente qualificata come arma clandestina. Prima di affermare che un'arma clandestina occorre però verificare, in base ai parametri tecnici della stessa, che essa non sia inserita nel Catalogo; solo tale accertamento negativo permette di qualificarla clandestina e non, come detto, la semplice constatazione della mancanza dell'impressione indelebile del numero di catalogo sul singolo esemplare.

Va detto in proposito che non quasi mai semplice stabilire se un'arma è stata prodotta o importata dopo la data di effettiva entrata in vigore del regime di catalogazione. Abbiamo visto che vi sono armi detenute dai privati da epoca antecedente, che potrebbero corrispondere a modelli ancora oggi in produzione. Peraltro, se l'arma è catalogata, poco importa se essa è anteriore o no a una certa data. Essa è comunque da qualificarsi come arma comune da sparo ad ogni effetto di legge.

In conclusione, coesistono in Italia almeno tre tipologie di armi comuni da sparo, del tutto legali:

- a) armi acquistate e denunciate prima del 1° luglio 1978, mai catalogate;
- b) armi acquistate e denunciate prima del 1° luglio 1978, successivamente catalogate;
- c) armi acquistate e denunciate dopo il 1° luglio 1978, regolarmente catalogate.

Devono invece considerarsi clandestine e quindi illegali le armi comunque entrate in possesso di privati dopo il 1° ottobre 1979, che non sono state oggetto di decreto di catalogazione.

Come già detto, nulla impedisce che anche le armi di cui alle lettere a) e b) possano essere oggetto di qualsiasi negozio tra privati e che le stesse possano essere detenute ed usate.

Se esse rientrano nell'ipotesi di cui alla lettera b), si può fare riferimento al Catalogo anche in relazione alle prescrizioni accessorie, quali la classificazione di arma sportiva o la possibilità di utilizzare canne intercambiabili o conversioni.

Si è posto il problema se in relazione alle armi precatalogo viga il limite di un esemplare per ogni numero di Catalogo per l'inserimento in collezione (art. 10 della legge n. 110/1975). Mi pare però che tale limite possa essere applicato solamente alle armi che presentino la punzonatura del numero di catalogo. Ciò perché il collezionista non è tenuto a informarsi costantemente sull'esistenza di provvedimenti di catalogazione che riguardino armi da lui acquistate e detenute in collezione. Al contrario, se l'arma presenta il numero di catalogo sul suo corpo, il collezionista non può invocare la non conoscenza del provvedimento di catalogazione.

Da notare che il catalogo non è presente solo su armi di recente produzione. Difatti, molti esemplari di armi di risalente produzione sono stati importati, principalmente a beneficio dei collezionisti, in epoca successiva all'entrata in vigore del Catalogo. Pertanto, gl'importatori hanno legittimamente provveduto alla preventiva catalogazione dei relativi modelli. È questa la ragione per cui esistono provvedimenti di catalogazione relativi ad armi prodotte negli anni '30 (come ad esempio, la Beretta mod. 34, già in dotazione alle nostre Forze armate) ed importate o reimportate in Italia dopo il 1978.

Modifiche alle armi catalogate

Esse sono consentite, purché non vengano alterati i parametri previsti dalla legge, come il calibro, la lunghezza della canna, il numero dei colpi nel caricatore. Si potrebbe dire che, se l'arma rimane perfettamente corrispondente a quanto indicato in Catalogo, essa non può essere mai considerata clandestina. Ciò in realtà non è vero, perché l'arma può essere modificata in modo da renderla più occultabile o per accrescerne la potenzialità offensiva, senza intervenire sui parametri citati.

Biagio Mazzeo